



CITTA' DI SAVIGLIANO
Provincia di Cuneo

**CONVENZIONE CON OASI GIOVANI ONLUS PER IL SOSTEGNO DEI SERVIZI EDUCATIVI
PER L'INFANZIA A TITOLARITÀ PRIVATA**

L'anno duemilaventisei tra.

COMUNE DI SAVIGLIANO (C.F. 00215880048), con sede in Savigliano, Corso Roma n. 36, nel presente atto rappresentato dal Sindaco Antonello Portera, ivi domiciliato per la carica, il quale dichiara di agire in questo atto in nome, per conto e nell'interesse esclusivo dell'Amministrazione che rappresenta, ai sensi degli artt. 107 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e 65 dello Statuto del Comune di Savigliano, in qualità di Legale Rappresentante che agisce in esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n. ____ del _____, che nel prosieguo dell'atto per brevità verrà chiamato "Comune"

E

OASI GIOVANI ETS (C.F. 02595610045), con sede legale in Savigliano, Corso Roma n. 117, nel presente atto rappresentato da Gianfranco Saglione, nato a Savigliano (CN) il 15.10.1946, nella sua qualità di Presidente di Oasi Giovani Onlus, in qualità di titolare dei seguenti servizi per l'infanzia 0/3 anni:

- Micronido "Mignolo" autorizzato per un numero massimo di 24 posti, giusta determinazione n. 2100 dell'ASL CN1 del 18.12.2019;
- Micronido "Merlino" autorizzato al funzionamento per un numero massimo di 24 posti, giusta determinazione n. 2098 dell'ASL CN1 del 18.12.2019;
- Micronido "Cravarezza" autorizzato al funzionamento per un numero massimo di 24 posti, giusta determinazione n. 219 dell'ASL CN1 del 08.01.2025;
- Baby parking "Marameo" autorizzato al funzionamento per un numero massimo di 25 posti, giusta determinazione n. 962 dell'ASL CN1 del 20.12.2006, che nel prosieguo dell'atto per brevità verrà chiamato "Gestore".

Premesso che:

- il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 ha sancito l'istituzione del Sistema Integrato di Educazione e di Istruzione dalla nascita sino a sei anni (0-6 anni), prevedendo altresì all'articolo 8, l'adozione con deliberazione del Consiglio dei Ministri del Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato di educazione e di istruzione e all'art. 12 l'istituzione del "Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione";
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 5 ottobre 2021 ha adottato il "Piano pluriennale per il Sistema integrato di educazione e istruzione per i bambini di età compresa tra zero e sei anni per il quinquennio 2021-2025";
- il Decreto Ministeriale n. 7 del 17 gennaio 2025, ha stabilito il riparto delle risorse statali afferenti all'esercizio finanziario 2025 attribuendo alla Regione Piemonte l'importo di euro 14.309.374,64.

Dato atto che la Giunta regionale, con D.G.R. n. 9-514 del 16 dicembre 2024 ha approvato l'Atto d'indirizzo per la programmazione regionale degli interventi per i servizi educativi per l'infanzia relativo all'annualità 2025 del Piano di azione nazionale pluriennale (2021-2025) per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione.

Dato inoltre atto che l'Atto di Indirizzo, approvato con la succitata deliberazione, ha individuato per la programmazione regionale degli interventi dei servizi educativi per l'annualità 2025 le seguenti azioni specifiche:

1. sostegno ai costi di gestione dei servizi a titolarità pubblica e privata, con l'obiettivo di consolidare la rete dei servizi educativi per l'infanzia, di favorire il pieno utilizzo dei posti esistenti, al fine di garantire il contenimento dei costi a carico delle famiglie (costi del personale, utenze, approvvigionamenti di beni materiali, costi relativi alla presenza nei servizi di bambini con disabilità ecc.);
2. riduzione ovvero contenimento/non aumento delle tariffe praticate dai titolari di servizio di accesso ai servizi educativi per l'infanzia, per ridurre la partecipazione economica delle famiglie, a prescindere dalla residenza;
3. sostegno ai costi per la gestione e il potenziamento dei servizi di Sezione Primavera, al fine di poter progressivamente superare, come prevede il D.Lgs. 65/2017, gli anticipi all'iscrizione alla scuola dell'infanzia;
4. sostenere la qualificazione del personale educativo e docente, in coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. 65/2017, articolo 6, lettera c) e dalla D.G.R. 22 dicembre 2022, n. 16-6309, attraverso le azioni formative promosse dai Coordinamenti Pedagogici Territoriali (CPT).

Considerato che:

- ✓ il Comune di Savigliano intende proseguire un processo di qualificazione del sistema locale integrato dei servizi all'infanzia 0-6, in una prospettiva di diversificazione dell'offerta anche favorendo il raccordo tra servizio pubblico e servizio privato, destinando, al tal fine, una quota dei fondi erogati dalla Regione Piemonte per l'assegnazione di contributi ai servizi all'infanzia cittadini a titolarità privata;
- ✓ il Comune di Savigliano ritiene opportuno destinare una quota dei fondi erogati dalla Regione Piemonte, di ammontare pari ad € 42.000,00 per l'assegnazione di contributi ai servizi all'infanzia cittadini a titolarità privata;
- ✓ Oasi Giovani Onlus, unico titolare privato dei servizi educativi 0-3 sul territorio del Comune di Savigliano ha espresso la propria intenzione a convenzionarsi con il Comune per condividere le azioni di sostegno dei servizi educativi.

Ciò premesso, ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue.

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione mira a definire i rapporti tra il gestore, quale titolare ad ogni effetto di legge dei servizi educativi 0/3 sopracitati e il Comune per il sostegno alla gestione, la partecipazione alle iniziative del Sistema Infanzia Cittadino e del Coordinamento Pedagogico Territoriale, la riduzione delle rette (ISEE inferiore a € 16.000,00) per i minori frequentanti residenti in Savigliano e il sostegno alle spese di gestione. Il gestore assicura la gestione dei tre micronidi e del baby parking in piena ottemperanza alla normativa regionale, nazionale e comunitaria vigente. Il Comune, nel riconoscere l'utilità sociale a vantaggio anche del proprio territorio e della propria popolazione, ne sostiene l'attività nei modi oltre specificati per la durata della presente convenzione.

ART. 2 - NATURA DEL SERVIZIO

Il gestore ne assicura il funzionamento, il dimensionamento, i requisiti strutturali ed organizzativi, in osservanza alle vigenti normative in materia. Il calendario annuale e l'orario di funzionamento seguono quelli in atto per i servizi per la prima infanzia comunali. Il servizio può, in ogni caso, applicare ulteriori forme di flessibilità, parimenti concordate, in modo da conciliare la propria funzione con i tempi delle famiglie.

ART. 3 – DESTINATARI DEL SERVIZIO

I bambini e le bambine sono fruitori, assieme ai genitori e alle figure di riferimento (nonni, fratelli, parenti, amici, etc.), di un insieme di eventi educativi che sono collegati con il contesto sociale e ambientale in cui è inserita la struttura. Viene garantito l'inserimento di bambini/e con disabilità nel rispetto della legge n. 104/92, da effettuarsi in collaborazione con i genitori, le strutture socio-sanitarie del territorio e il personale della struttura, in esito a un piano educativo individuale elaborato per ciascun minore.

ARTICOLO 4 - IMPEGNI DEL GESTORE

Il gestore garantisce l'impegno a rispettare tutte le norme che regolamentano i diversi servizi: micronido Mignolo, Merlino e Cravarezza e il baby parking Marameo, in relazione al rapporto numerico operatore/utente, al numero degli iscritti, all'organizzazione del servizio mensa e alle norme igienico-sanitarie. Il personale impiegato deve essere in possesso dei requisiti di legge, sia per quanto riguarda i titoli di studio, sia per l'idoneità fisica. Nel trattamento economico e giuridico deve essere garantito il rispetto delle norme contrattuali e della legislazione vigente in materia di rapporti di lavoro. Il piano delle attività educative elaborato dal gestore viene annualmente trasmesso al Comune.

ART. 5 – IMPEGNI DEL COMUNE

Il Comune, considerato il valore sul territorio del servizio svolto, riconosce al gestore un trasferimento pari a € 42.000,00/annui, finalizzato a sostenere i costi di gestione e la riduzione delle rette per i minori residenti in Savigliano con I.S.E.E. inferiore a € 16.000,00. All'erogazione di tale importo si dà corso con le seguenti scadenze e modalità:

- entro 30 giorni dalla sottoscrizione della convenzione eventuale saldo, se opportunamente rendicontato, riferito all'anno 2025;
- entro 30 giorni dalla sottoscrizione della convenzione acconto pari al 50% riferito all'anno 2026;
- entro il 31 gennaio 2027 eventuale saldo, se opportunamente rendicontato, riferito all'anno 2026;
- entro il 31 marzo 2027 acconto pari al 50% riferito all'anno 2027;
- entro il 31 gennaio 2028 eventuale saldo, se opportunamente rendicontato, riferito all'anno 2027;
- entro il 31 marzo 2028 acconto pari al 50% riferito all'anno 2028;
- entro il 31 gennaio 2029 eventuale saldo, se opportunamente rendicontato, riferito all'anno 2028.

ART. 6 – RETTE A CARICO DEGLI UTENTI

Con riferimento ai bambini iscritti ai diversi servizi 0/3, residenti nel comune di Savigliano e con ISEE inferiore ad € 16.000,00 [riferito al valore I.S.E.E. minorenni presente sulla seconda pagina del

documento], il comune prevede uno specifico intervento mirato alla riduzione delle rette di frequenza prevista. L'attestazione I.S.E.E presentata a inizio anno avrà valore per l'intera durata dell'anno educativo. Al termine dell'anno educativo, il gestore trasmette agli uffici comunali la rendicontazione con l'indicazione della frequenza dei minori aventi diritto alla riduzione della retta.

ART. 7 – ULTERIORI IMPEGNI DELLE PARTI FIRMATARIE

Il gestore, all'atto della firma della presente ed entro l'avvio del successivo anno educativo, trasmette al Comune:

- il progetto educativo del servizio;
- la relativa programmazione pedagogica;
- il regolamento interno;
- il nominativo del coordinatore pedagogico e del responsabile della struttura;
- il piano formativo del personale.

Inoltre, il gestore o altro personale appositamente individuato, è tenuto a partecipare attivamente agli incontri e alle attività proposte nell'ambito del Coordinamento Pedagogico Territoriale, oltre che divulgare tutte le iniziative promosse dall'Amministrazione nell'ambito della prima infanzia.

ART. 8 – VIGILANZA

Il Convenzionamento è sottoposto, con cadenza annuale da parte del Comune, alla complessiva verifica del permanere di tutte le condizioni che hanno reso possibile l'accreditamento, anche tramite l'accesso diretto ai locali, che il gestore si impegna ad assicurare. Il gestore si impegna a mettere a disposizione dei funzionari comunali tutta la documentazione relativa alla frequenza dei bambini e delle bambine. La vigilanza sulle strutture avviene, in conformità con la normativa vigente, attraverso gli organismi stabiliti per legge.

ART. 9 – DURATA E RECESSO

La presente convenzione ha durata per il quadriennio 2025/2026/2027/2028.

Gli impegni di cui ai precedenti artt. 4 e 5 sono, comunque, subordinati alla disponibilità, da parte del Comune, di risorse statali e regionali a sostegno dei servizi educativi per l'infanzia.

La presente convenzione ha validità sino al 31 dicembre 2028.

ART. 10 – NORME CONCLUSIVE

Il Comune resta in ogni caso estraneo ad ogni rapporto tra il soggetto titolare del servizio, i propri prestatori d'opera e fornitori, restando manlevato di ogni altra responsabilità, anche sussidiaria, sotto il profilo giuridico, amministrativo, economico, igienico-sanitario ed organizzativo. Eventuali controversie derivanti dall'applicazione della presente convenzione saranno demandate al giudizio di un collegio arbitrale composto da un rappresentante di ciascuna delle due parti ed una persona scelta di comune accordo tra le parti stesse. Il presente atto ha effetto dalla sottoscrizione delle parti in segno di piena e incondizionata accettazione.

ARTICOLO 11 - FORMA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione viene redatta in carta libera, ai sensi dell'articolo 16, tabella allegato "D" del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, come modificato dal D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 e registrata solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.